



ORDINANZA N. 58 DEL 07/12/2018

Settore proponente: AREA TECNICA

OGGETTO: SERRAI DI SOTTOGUDA. EVENTI ALLUVIONALI DEL 28 E 29 OTTOBRE 2018. DIVIETO DI ACCESSO PER MOTIVI DI PUBBLICA SICUREZZA E INCOLUMITÀ DELLE PERSONE.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che dal giorno 28.10.2018 è in atto una situazione di estrema emergenza idrogeologica e climatica dovuta al violento nubifragio abbattutosi in tutta la Provincia di Belluno; VISTI gli ingenti danni a tutto il patrimonio comunale (viabilità, patrimonio, boschivo, infrastrutture essenziali);

RICHIAMATI gli avvisi di criticità idrogeologica ed idraulica emanati dal centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto;

PRESO ATTO della situazione idrogeologica e morfologica dei Serrai di Sottoguda in seguito ai suddetti eventi e constatata l'inagibilità assoluta degli stessi in mancanza di strada ed il verificarsi di dissesti idrogeologici tali da non garantire più la sicurezza e l'incolumità delle persone e da non poter garantire nemmeno la possibilità di soccorso in caso di incidenti;

RITENUTO quindi di dover rendere inaccessibile l'area a tutela della sicurezza e dell'incolumità delle persone, fino a data da destinarsi;

VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del 18.08. 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Comune di Rocca Pietore;

ORDINA

A salvaguardia della pubblica incolumità, considerato anche l'impossibilità attuale di garantire interventi di soccorso, la mancanza di strada, i dissesti idrogeologici, la presenza di torrente non più regimato con opere di contenimento e l'impossibilità attuale di verificare lo stato dei luoghi:

- 1) IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO ALLA GOLA DEI SERRAI DI SOTTOGUDA SIA PEDONALE CHE VEICOLARE O CON QUALSIASI ALTRA ATTREZZATURA, DAI PUNTI DI POSIZIONAMENTO DI BARRIERE O TRANSENNE O ALTRO SISTEMA DI CHIUSURA, SIA A VALLE (La Varda) CHE A MONTE (Malga Ciapela), fino a data da destinarsi;**
- 2) IL DIVIETO ASSOLUTO DI ACCESSO AI SERRAI DI SOTTOGUDA DA QUALSIASI ACCESSO, QUALI SENTIERI, CANALONI, PARETI, ECC. E CHE, A CAUSA DEL DISSESTO GLI EVENTUALI SOCCORSI NON SONO GARANTITI, SONO VIETATE ANCHE LE ATTIVITA' SPORTIVE DI ARRAMPICATA SULLE PARETI LATERALI, COMPRESI LE CASCATE DI GHIACCIO, fino a data da destinarsi.**

AVVERTE



Comune di Rocca Pietore
Provincia di Belluno
Comun de la Ròcia
Provincia de Belum

- I CONTRAVVENTORI SARANNO PUNITI CON SANZIONE AMMINISTRATIVA DA € 80,00 AD € 500,00, SALVO I CASI DI PRESENZA DI MINORI O INCAPACI PER I QUALI SI PROCEDERA' CON DENUNCIA ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA;
- EVENTUALI ACCOMPAGNATORI PROFESSIONALI CONTRAVVENTORI, OLTRE ALLA SANZIONE, SARANNO SEGNALATI AI RISPETTIVI ALBI PROFESSIONALI DA PARTE DELL'ORGANO CHE HA ACCERTATO L'INFRAZIONE;
- I PRESENTI DIVIETI NON SONO APPLICATI AGLI INTERVENTI DI PUBBLICA SICUREZZA E SOCCORSO. L'ACCESSO PER MOTIVI PROFESSIONALI INERENTI A LAVORI, STUDI E PROGETTAZIONI ED EVENTUALI CONTROLLI, DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATO.

Le precedenti ordinanze, non più pertinenti a causa della nuova situazione, n.1830 del 10.08.2010 "Strada Serrai di Sottoguda-Regolamentazione accesso" e n.1021 del 29.01.2004 "Divieto di arrampicata su ghiaccio lungo alcuni tratti della strada comunale Serrai di Sottoguda", si intendono revocate.

IL RESPONSABILE
Loris Fersuoch